

Presidente Claudio Simonelli  
Componenti Corrado Canfora  
Renzo Capelletto  
Francesco Dassano  
Gian Mario Giolito  
Jörg Luther

PARERE n. 3 /2010

La Commissione di garanzia, nella seduta del 15 novembre 2010, presenti i componenti Claudio Simonelli, Corrado Canfora, Renzo Capelletto, Francesco Dassano, Gian Mario Giolito, Jörg Luther, sentito il relatore Corrado Canfora, ha espresso il seguente parere.

1. Il Presidente del Consiglio Regionale, con nota del 17 settembre 2010, pervenuta il 20 settembre 2010, ai sensi dell'art. 8, co. 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25, ha richiesto il parere di questa Commissione sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta di legge di iniziativa del Comune di Alessandria: "Interventi per la salvaguardia ed il restauro del patrimonio architettonico delle case costruite in terra cruda e istituzione del distretto delle Trunere", presentata il 27 gennaio 2006 e registrata al n. 265 della VIII legislatura.

2. L'art. 9, co. 2, della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 attribuisce all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale rinnovato la formulazione di un nuovo giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità di ogni proposta di legge di iniziativa popolare e degli Enti Locali che "non abbia potuto essere esaminata dall'Ufficio di Presidenza, o dal Consiglio Regionale o dalla Commissione consiliare competente" (art. 9, co. 1, l.r. n. 4/1973). Sono, invece, escluse dal riesame le iniziative sulle quali il plenum del Consiglio precedente ha terminato l'esame con il voto.

3. Alla Commissione di garanzia non spetta la delibazione dei precedenti pareri della "Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti Locali e di referendum" perché essi hanno già esaurito la loro funzione.

In sede di nuovo esame della ricevibilità e dell'ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare e degli Enti Locali a seguito di automatica sospensione per fine legislatura (art. 9, co. 1, l.r. n. 4/1973) la Commissione di garanzia deve verificare:

- a) se l'iter legislativo della proposta non si è già completato;
- b) i requisiti di ricevibilità;
- c) nel merito, se la proposta rispetta i limiti di cui all'art. 2 l.r. n. 4/1973, nonché gli altri limiti discendenti dalle fonti statutarie, non potendo, l'iniziativa popolare e degli Enti Locali di cui agli artt. 73 e ss. dello Statuto, eccedere i limiti delle competenze regionali, né proporre norme incompatibili con lo Statuto.

4. La proposta di legge n. 265 di iniziativa del Comune di Alessandria non ha esaurito il suo iter legislativo nel corso della precedente legislatura perché, assegnata, dopo la delibera di ricevibilità e

ammissibilità dell'U.d.P., alla II Commissione in sede referente ed alla I Commissione in sede consultiva, è stata automaticamente sospesa il 3 maggio 2010 per fine legislatura.

5. La proposta soddisfa i requisiti di ricevibilità richiesti dallo Statuto Regionale e dalla l.r. n. 4/1973 perché proviene da un Comune (Alessandria) con più di 25 mila elettori, è accompagnata da una relazione, dalla relativa deliberazione e dal verbale della discussione consiliare (artt. 75 Statuto e l.r. n. 4/1973), è redatta in articoli (art. 76 Statuto), è stata sottoscritta dal Sindaco ed è stata depositata all'U.d.P. (art. 6 l.r. n. 4/1973).

6. Nel merito: la proposta ha la finalità (art. 1) di rendere più ampia la tutela dei beni architettonici del Piemonte e di intervenire direttamente per il recupero, la conservazione, e la valorizzazione di una tipologia costruttiva marcatamente diffusa nel Comune di Alessandria.

All'uopo la proposta prevede: interventi regionali (art. 2) per il restauro delle costruzioni; un Comitato Scientifico (art. 3) per la individuazione degli interventi prioritari e per la formazione della graduatoria delle domande da finanziare per prime; le caratteristiche (art. 4) delle costruzioni da recuperare e le modalità dei restauri; la istituzione (art. 5) del distretto delle Trunere, cioè la individuazione dell'area che sarà interessata in via esclusiva agli interventi di recupero; la previsione (art. 6) di vincoli sugli immobili e di obblighi a carico dei proprietari; la concessione dei contributi (art. 7); la previsione finanziaria (art. 8).

L'articolato proposto osserva i limiti di cui all'art. 2 della l.r. n. 4/1973, perché non riguarda leggi tributarie e di bilancio e neppure concerne l'organizzazione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico ed il ruolo organico del personale. Nemmeno la previsione di un Comitato Scientifico (art. 3), costituito da membri indicati dall'Università del Piemonte Orientale e dal Politecnico di Torino, dalle Amministrazioni Provinciale e Comunale di Alessandria, dalla Soprintendenza ai beni artistici e architettonici, dall'Ordine regionale del Piemonte degli Architetti, e presieduto dall'Assessore regionale competente e, con funzioni di segretario, da un dirigente dello stesso Assessorato, può far qualificare la proposta n. 265 come "legge concernente la organizzazione degli Uffici Regionali" e, come tale, preclusa all'iniziativa legislativa popolare e degli Enti Locali.

La finalità della p.d.l., infatti, non è la organizzazione degli Uffici Regionali ed è di così scarso, se non nullo, impatto su quella organizzazione la composizione del Comitato Scientifico che non può assolutamente far assurgere la p.d.l. n. 265 a rango di legge concernente l'organizzazione degli Uffici Regionali.

7. La Commissione segnala che alcuni giorni prima della presentazione (27 gennaio 2006) della suddetta proposta di legge, la Regione Piemonte aveva approvato la legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 avente per oggetto la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda, normativa che disciplina in modo organico la materia prevedendo il censimento delle costruzioni, un sostegno per le attività di censimento, ricerca e formazione, contributi per interventi di recupero.

Dal raffronto tra la p.d.l. e la l.r. n. 2/2006 emerge che sono le disposizioni di cui agli artt. 3 (costituzione di un Comitato Scientifico), 5 (istituzione del distretto delle Trunere) e 6 (previsione di vincoli e obblighi) a divergere dalle scelte del legislatore regionale.

Le funzioni del Comitato Scientifico per la individuazione degli interventi prioritari e per la formazione delle domande da finanziare per prime sono, però, ampiamente assolte da quanto stabilito dall'art. 5, co. 3, della legge regionale e dagli artt. 4 e 5 del regolamento di attuazione dove è previsto che una Commissione di valutazione, istituita con decreto della Giunta Regionale, provvede a selezionare le domande da ammettere a contributo sulla base di specifici criteri di

priorità predefiniti. Il contenuto dell'art. 3 della p.d.l., pertanto, può ritenersi integralmente disciplinato da quanto previsto dagli artt. 5 della l.r. n. 2/2006 e 4 e 5 del regolamento di attuazione.

8. Quanto alla istituzione del distretto delle Trunere (art. 5), cioè alla individuazione di un'area interessata in via esclusiva agli interventi di recupero, lo scopo è raggiunto molto più rigorosamente e specificatamente con la previsione, nell'art. 2 della legge regionale, del censimento, da parte dei Comuni, delle costruzioni in terra cruda esistenti, censimento che concorre a costituire requisito essenziale per la concessione dei contributi agli interventi (art. 2, co. 7, del regolamento).

9. La proposta di iniziativa del Comune di Alessandria, però, prevede all'art. 6 dei vincoli molto rigorosi e pregnanti: come la destinazione ventennale degli immobili che hanno beneficiato del finanziamento, vincolo che si trasmette anche con la vendita, come l'assicurazione da parte dei proprietari che sull'immobile non verranno eseguiti interventi successivi a quelli di restauro senza aver ottenuto il permesso della Regione, come la disponibilità da parte dei proprietari di far visitare gli immobili da studiosi, ricercatori e studenti previo avviso della Regione.

I suddetti vincoli e obblighi non trovano riscontro nella legge regionale, ma si ispirano agli strumenti tipici della conservazione dei beni culturali. La tutela dei beni culturali, però, è sottratta alle competenze regionali e riservata alla legislazione statale che disciplina le forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni (art. 118, co. 3, Cost.) la l.r. n. 2/2006 ha optato per uno schema di mera "valorizzazione del recupero" ed ha evitato le disposizioni di tutela conservativa poiché attinenti alla competenza esclusiva statale.

10. La Commissione di garanzia, pertanto, esprime parere di non ammissibilità della p.d.l. n. 265 di iniziativa del Comune di Alessandria sugli "Interventi per la salvaguardia ed il restauro del patrimonio architettonico delle case costruite in terra cruda e istituzione del distretto delle Trunere" perché una parte qualificante della proposta (tutela dei beni culturali) è materia sottratta alle competenze regionali e la residua normativa proposta è già disciplinata dalla l.r. n. 2/2006.

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 15 novembre 2010.

Claudio Simonelli  
(Presidente)

Corrado Canfora  
(Estensore)